SPESE MEDICHE DALLA A ALLA Z



Autore: Alessandra Manfè FISCO [7]

Sommario

SPESE MEDICHE GENERICHE	4
Agopuntura	4
Certificato medico	4
Farmaci e medicinali	5
Preparazione galenica	6
Vaccino	7
Tabella riassuntiva	8
DISPOSITIVI MEDICI	9
Carrozzina	11
Parrucca	11
Reti ortopediche	12
Tabella riassuntiva	14
SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE	15
Ambulanza	15
Biologo nutrizionista	15
Chiroterapia	16
Conservazione cellule staminali	17
Dermopigmentazione	17
Dietologo	18
Dietista	18
Diagnosi prenatale	19
Dialisi	20
Esami di laboratorio	20
Fisioterapia	21
Ginnastica	22
Fisiokinesiterapia/chinesiterapia/ laserterapia	22
Inseminazione artificiale	23
Logopedia	24
Massofisioterapia	25
Metoidioplastica (cambio di sesso)	25
Odontoiatra/Dentista	26
Perizia medico legale	27
Podologo	27
Psicologo/Psicoterapeuta	28
Tecarterapia	29
Terme	30
Tabella riassuntiva	31
RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI	33

Ricoveri e degenze	33
Interventi chirurgici	33
Trapianto di organi	34
Ricovero di un anziano (non portatore di handicap) presso una casa di cura o di riposo	34
Tabella riassuntiva	36
SPESE PER I PORTATORI DI HANDICAP	37
Ambulanza	37
Bicicletta elettrica	38
Spese di assistenza specifica	38
Cane guida	38
Carrozzina	39
Computer	39
Dispositivi medici	40
Ippoterapia/musicoterapia	40
Poltrona	40
Rampe	40
Richiesta rapida di soccorso	41
Spese mediche generiche	41
Spese sanitarie specialistiche	41
Telefoni cellulari	41
Veicoli	42
Tabella riassuntiva	43
SPESE NON DETRAIBILI	45
Cartella clinica	45
Fitoterapici	45
Integratori alimentari	46
Interventi estetici	46
Iridiologia	47
Massaggi Shiatsu e massaggi Ayurvedici	47
Naturopatia	47
Osteopatia	48
Parafarmaco	49
Pedagogista	50
Presidio medico chirurgico	50
Prodotti alimentari	50
Riflessologia	50
Test del DNA per riconoscimento della paternità	51
Tabella riassuntiva	51

SPESE MEDICHE GENERICHE

Rientrano tra le spese mediche generiche le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione e le spese per il rilascio di certificati medici e per l'acquisto di farmaci o medicinali.

Agopuntura

È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l'agopuntura purché certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.




Certificato medico

Le spese sostenute per le visite mediche al fine di produrre un certificato medico utilizzabile per qualsiasi fine (es. certificato per la pratica sportiva, certificato per il rinnovo della patente, certificato per il rilascio del porto d'armi, ...) possono essere detratte al rigo E1 del modello. Le spese mediche danno infatti diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono sostenute.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dalla struttura (con indicazione del direttore sanitario) che ha eseguito la prestazione. Non sono invece detraibili

le spese che risultano intestate a palestre (ad esempio per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione), autoscuole (certificato per il rinnovo della patente), ecc.




Farmaci e medicinali

L'acquisto di farmaci e/o medicinali, siano essi da banco, omeopatici o con prescrizione medica, acquistati presso una parafarmacia, una farmacia o una erboristeria, deve essere attestato con scontrino c.d. parlante in cui devono essere indicati:

- la quantità; se manca l'indicazione della quantità nello scontrino parlante, si intende la cessione di una confezione di prodotto;
- la qualità; l'indicazione della qualità del prodotto acquistato nello scontrino corrisponde al codice AIC, numero di "Autorizzazione all'Immissione in Commercio". La dicitura della denominazione commerciale del medicinale è infatti risultata lesiva della riservatezza del contribuente;
- la natura; l'identificazione della natura avviene attraverso le diciture "farmaco", "medicinale", "omeopatico", "SOP", "OTC", "ticket" e relative abbreviazioni (quali ad esempio "med.", "f.co", ...); la natura può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria quali "TK" (ticket) o "FC" (farmaco anche omeopatico);
- il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione/deduzione la spesa o di un familiare a suo carico.

La mancata indicazione nello scontrino fiscale o nella fattura di uno di detti elementi comporta la non detraibilità della spesa sostenuta.



Preparazione galenica

Con il termine "galenica" si intende la preparazione di prodotti effettuata dal farmacista. Per consentire la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto delle preparazioni galeniche nello scontrino parlante deve essere indicata la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (in questo caso appunto preparazione galenica), la quantità e il codice fiscale del contribuente. Nel caso in cui la farmacia non riesca ad emettere scontrini con tali indicazioni, può procedere all'emissione della fattura.



Se manca l'indicazione della quantità, lo scontrino "parlante" si riferisce alla cessione di una **singola confezione di medicinale.**

Vaccino

Le fatture o gli scontrini relativi all'acquisto di vaccini possono essere detratti in dichiarazione dei redditi purché siano indicati la quantità, la qualità, la natura del prodotto acquistato ed il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione la spesa o di un familiare a suo carico.

Al contrario non sono detraibili le spese di spedizione che il contribuente è tenuto a sostenere in caso di spedizione del vaccino direttamente dalla casa farmaceutica.

Sono detraibili anche le spese relative ai vaccini effettuati presso la ASL.




Tabella riassuntiva

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DETRAIBILITÀ
	Farmaci e medicinali acquistati:	Scontrino parlante in cui devono essere indicati:
	- in farmacia	- la quantità
	- in erboristeria	- la qualità (<i>codice AIC</i>)
	- in parafarmacia	- la natura (<i>farmaco, medicinale, SOP, OTC,</i>
		ticket, TK, FC e relative abbreviazioni)
		- il codice fiscale del contribuente o di un
		familiare a suo carico
	Farmaci e medicinali omeopatici	Scontrino parlante in cui devono essere indicati:
		- la quantità
		- la qualità (<i>codice AIC</i>)
		- la natura (<i>omeopatico</i>)
		- il codice fiscale del contribuente o di un
		familiare a suo carico
	Preparazione galenica	Scontrino parlante o fattura in cui devono essere
		indicati:
_		- la quantità
BIL		- la qualità (<i>preparazione galenica</i>)
RA		- la natura (<i>farmaco, medicinale</i>)
ET		- il codice fiscale del contribuente o di un
SPESE DETRAIBILI	Drostozione rese de un medico generico	familiare a suo carico Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o
PE	Prestazione resa da un medico generico	
S		ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del SSN)
	Prestazione resa da un medico omeopata	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o
		ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del
		SSN)
	Certificato medico	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o
		dalla struttura (con indicazione del direttore
		sanitario) che ha eseguito la prestazione
	Acquisto vaccino	Scontrino parlante o fattura in cui devono essere
		indicati:
		- la quantità
		- la qualità
		- la natura
		- il codice fiscale del contribuente o di un
		familiare a suo carico
	Effettuazione vaccino	Fattura o ricevuta fiscale emessa dalla ASL
		oppure bollettino di pagamento intestato alla
		ASL

DISPOSITIVI MEDICI

Per dispositivo medico s'intende "qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap..." (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000).

Sono quindi detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, categoria generica in cui rientrano anche le protesi.

Per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20 del 13 maggio 2011 ha disposto un **elenco dei dispositivi medici e medico diagnostici di uso più frequente** (sotto riportato). Ai fini della detrazione di tali prodotti è necessaria la seguente documentazione:

- scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la sola dicitura "dispositivo medico" non è sufficiente ai fini della detraibilità della spesa);
- documentazione rilasciata dal venditore dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (esempio: confezione del dispositivo, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).

Per i **dispositivi medici non compresi in tale elenco**, invece, ai fini della detraibilità della spesa sono necessari:

- scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la sola dicitura "dispositivo medico" non è sufficiente ai fini della detraibilità della spesa);
- documentazione rilasciata dal venditore dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE con indicazione delle Direttive Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).


Si precisa che la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria quali AD (spese per l'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

Elenco dei dispositivi medici e dispositivi medico diagnostici in vitro di uso più frequente

Nell'allegato A alla Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 sono elencati:

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe

- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungi dito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale, ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle, ecc.)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia



Carrozzina

Se il soggetto che sostiene la spesa non è portatore di handicap, potrà detrarre la spesa sostenuta al rigo E1. La carrozzina, quale ausilio ortopedico, deve essere considerata un dispositivo medico rientrante nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare n. 20/E del 2011. Ai fini della detrazione sono necessari:

- lo scontrino o la fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE con indicazione delle Direttive Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).


Se invece il soggetto è portatore di handicap si veda quanto riportato alla medesima voce nella categoria "Spese per i portatori di handicap".

Parrucca

La parrucca rientra tra le protesi sanitarie, fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico marcata CE. L'acquisto di una parrucca è "volto a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e che rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazioni di vita quotidiana".

Ai fini della detrazione è necessaria:

- la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto ha la marcatura CE con riferimento alla Direttiva 93/42/CEE (es. confezione, scheda del prodotto, ecc.);
- la prescrizione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta del capelli, provocata da patologie.



Reti ortopediche

In analogia a quanto avviene per alcune tipologie di materassi, esistono reti ortopediche che hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Salute di "dispositivo medico". Il Ministero della Salute ha approvato, da ultimo con il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2011, la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici.

Ai fini della detrazione sono necessari lo scontrino o la fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione dalla quale risulti che

il prodotto acquistato ha la marcatura CE con indicazione delle Direttive Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).






Tabella riassuntiva

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DETRAIBILITÀ
	Dispositivi medici e Dispositivi Medico	Scontrino o fattura con indicato il soggetto che
	Diagnostici in Vitro di uso frequente	sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo
	elencati nell'allegato alla Circolare	medico e documentazione dalla quale risulti
	dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13	che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
	maggio 2011	(esempio: confezione del dispositivo, scheda
		del prodotto, attestazione del produttore o
⊒		indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore)
DETRAIBILI	Altri dispositivi medici (non contenuti	Scontrino o fattura con indicato il soggetto che
H. H.	nell'allegato alla Circolare 20/E del 2011)	sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo
		medico e documentazione dalla quale risulti
SPESE		che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
SP		con indicazione delle Direttive Europee di
		settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE)
	Parrucca	Ricevuta fiscale o fattura con indicato il
		soggetto che sostiene la spesa e la descrizione
		del dispositivo medico e la documentazione
		dalla quale si possa evincere che il prodotto ha
		la marcatura CE con riferimento alla Direttiva
		93/42/CEE (es. confezione, scheda del
		prodotto,) e certificazione medica

SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE

Sono specialistiche le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione, le prestazioni rese da figure professionali riconosciute dal D.M. Salute 29 marzo 2001 e le prestazioni mediche eseguite presso un centro autorizzato e sotto la responsabilità di uno specialista. Per il riconoscimento della detrazione la natura "sanitaria" della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o di carattere non sanitario.

Ambulanza

Non può essere portata in detrazione la spesa relativa al trasporto in ambulanza. Possono invece essere detratte al rigo E1 le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Ai fini della detrazione è necessario che tale spesa sia certificata da una ricevuta fiscale o da una fattura.

Ad una diversa conclusione si giunge qualora il soggetto sia portatore di handicap di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: si veda in merito quanto riportato alla medesima voce della categoria "Spese per i portatori di handicap".

Biologo nutrizionista

Il biologo nutrizionista non è un medico ma un laureato in biologia con specializzazione in scienze dell'alimentazione. Per svolgere tale professione, il biologo nutrizionista deve essere iscritto nella sezione A dell'Ordine Nazionale dei Biologi. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver interpellato il Ministero della Salute in merito alla natura delle prestazioni rese da un biologo nutrizionista, ha concluso che tale professione è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e che tale figura può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo (fattura o ricevuta fiscale) dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica.



Chiroterapia

La figura del chiropratico non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento e per tale figura non è stato istituito un apposito albo. Il chiropratico, pertanto, non può essere considerato una figura sanitaria specialistica. Le spese per prestazioni chiropratiche possono essere detratte purché siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista e vi sia la prescrizione di un medico.



Conservazione cellule staminali

In Italia non è consentita la conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso personale (c.d. "uso autologo"), salvo nel caso di "uso dedicato" al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta o a famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico.

Stante quanto detto, la conservazione delle cellule staminali per "uso autologo", non avendo alcuna efficacia terapeutica riconosciuta, non può godere della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Possono invece essere detratte le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali per "uso dedicato" purché certificate da ricevuta fiscale o fattura.

Dermopigmentazione

Le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione sono ammesse in detrazione a condizione che:

- il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l'intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere un effetto anche secondario della patologia sofferta (e non ha invece finalità puramente estetica);
- la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

"L'intervento di dermopigmentazione, anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico". Si può quindi affermare che l'intervento in esame può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario "a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione".

Dietologo

Le prestazioni rese da un dietologo, quali prestazioni mediche specialistiche, sono detraibili in presenza di fattura rilasciata dallo stesso specialista o dall'ospedale o in presenza di ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).




Dietista

Il dietista è ricompreso – unitamente ad altre figure quali il podologo, il fisioterapista, il logopedista, l'infermiere, ecc. – tra le professioni sanitarie riabilitative di cui al D.M. 29 marzo 2001.

La prestazione resa da tale figura professionale può essere portata in detrazione anche in assenza di una prescrizione medica purché dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato risultino la sua figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nei casi in cui la fattura sia rilasciata da un soggetto diverso da chi ha eseguito la prestazione, è necessario che il

contribuente disponga della documentazione dalla quale si evince che tale prestazione è stata eseguita direttamente o sotto il controllo diretto di personale medio o paramedico.



Diagnosi prenatale

Sono considerate prestazioni specialistiche per le quali spetta la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (al rigo E1) le analisi di diagnosi prenatale – così come l'amniocentesi, la villocentesi, l'inseminazione artificiale e l'anestesia epidurale.

Ai fini della detraibilità è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se la stessa è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.



Dialisi

Le sedute di dialisi sono detraibili al rigo E1 del modello 730. La spesa in esame deve essere documentata dalla ricevuta o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista o dalla ricevuta relativa al ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).


Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio quali analisi del sangue, elettrocardiogramma, encefalogramma, TAC, ecografia, indagini laser, ecc., rientranti tra le prestazioni specialistiche, possono essere portati in detrazione purché il contribuente abbia a disposizione la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket (se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).




Fisioterapia

Il fisioterapista è ricompreso tra le professioni sanitarie riabilitative indicate nel DM 29 marzo 2001. La prestazione resa da tale figura professionale può essere portata in detrazione anche in assenza di una prescrizione medica purché dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato risultino la sua figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nei casi in cui la fattura sia rilasciata da un soggetto diverso da chi ha eseguito la prestazione, è necessario che il contribuente disponga della documentazione dalla quale si evince che tale prestazione è stata eseguita direttamente o sotto il controllo diretto di personale medio o paramedico.



Ginnastica


Sono detraibili nel modello dichiarativo le spese relative ai corsi di ginnastica posturale, correttiva, riabilitativa, ecc. prescritti da un medico. Oltre alla prescrizione medica è necessaria la ricevuta o la fattura del centro medico autorizzato che opera sotto la responsabilità di un medico specializzato ove si svolgono tali corsi.



Fisiokinesiterapia/chinesiterapia/ laserterapia

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di fisiokinesiterapia, chinesiterapia, magnetoterapia e laserterapia.

Se tali prestazioni sono erogate da figure professionali non riconosciute quali il fisiokinesiterapista o il chinesiterapista, ai fini della detrazione, è necessaria la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata, operante sotto il controllo di un medico specialista. Qualora invece siano rese da figure professionali riconosciute quali il fisioterapista, l'infermiere specializzato, ecc. è sufficiente la fattura rilasciata dal professionista.



Inseminazione artificiale

L'inseminazione artificiale rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Ai fini della detraibilità è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se eseguita nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.



Logopedia

Il logopedista è ricompreso tra le professioni sanitarie riabilitative indicate nel DM 29 marzo 2001. La prestazione resa da tale figura professionale può essere portata in detrazione anche in assenza di una prescrizione medica purché dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato risultino la sua figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nei casi in cui la fattura sia rilasciata da un soggetto diverso da chi ha eseguito la prestazione, è necessario che il contribuente disponga della documentazione dalla quale si evince che tale prestazione è stata eseguita direttamente o sotto il controllo diretto di personale medio o paramedico.



Massofisioterapia

Si premette che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del diploma conseguito entro il 17 marzo 1999 possono pertanto essere ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

Non sono invece detraibili le spese per le prestazioni eseguite da un massofisioterapista con diploma conseguito successivamente al 17 marzo 1999, neppure in presenza di prescrizione medica.



Metoidioplastica (cambio di sesso)

Le spese sostenute da un soggetto per il cambio di sesso sono detraibili. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.


Il disturbo dell'identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l'ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata; ulteriore precisazione è relativa alla circostanza che "il trattamento medicochirurgico previsto dalla Legge n. 164/82 è necessario nel

solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate (...)".

Odontoiatra/Dentista


Le cure odontoiatriche sono prestazioni sanitarie specialistiche in quanto rese da un odontoiatra nell'ambito della sua specializzazione. Sono escluse dalla detrazione le prestazioni aventi esclusivamente fine estetico (es. sbiancamento dentale).

I documenti necessari per la detrazione di tale spesa sono la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista oppure la ricevuta relativa al ticket se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L'indicazione nella fattura di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" consente di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa.



Perizia medico legale

Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.



Podologo

Il podologo è ricompreso tra le professioni sanitarie riabilitative indicate nel DM 29 marzo 2001. La prestazione resa da tale figura professionale può essere portata in detrazione anche in assenza di una prescrizione medica purché dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato risultino la sua figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nei casi in cui la fattura sia rilasciata da un soggetto diverso da chi ha eseguito la prestazione, è necessario che il contribuente disponga della documentazione dalla quale si evince che tale prestazione è stata eseguita direttamente o sotto il controllo diretto di personale medio o paramedico.

TARIO, DOMENIJO, DODICE RISCILE, PIRTRANA			
Dett.ssa Giovanna Bianchi PODOLOGO	RICEVU	TA nk	70/16
	Data 2/10	10.812	1,0,1, <u>6</u>
ROSSI MARIO	13		
Via Linussio 10 - Pordenoi	750		
RSSMRA50A01G888U DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	P. IVA	NE L	IMPORTO
			28.18
Trottamento,	alterazioni		38,4+
ipertrofiche &	cietanee		0.5%
ed where are			7804
Addebito com	tr. brev. H%		1,53
1 10000 77			
		-	-6464) -27664
			15.62
ESENTE IVA ART. 10 PUN	110 N. 18		
TRATTASI DI PRESTAZIONI P	ARAMEDICHE		19921
RESE ALLA PERSONA RITENUTA D'ACCONTO IN CASE ON PRIMAZIONE A PIENEZO		TOTALE	40,00
PERMI PERQUERNICA	7)	da Pagare €	40,00
MARKA DA BOULD	La scevuta riascista se esente da IVA si censi di del D.PR. 633/1912 e si soggetta alla vigente im ritosciata in ceso di prest cessione di beni è sogge-	er prestazioni santi li'ari. 10, comma 1 uccessive modifica posta di bolto; la s azione di altre gena tta ad IVA.	, n. 18 gonl, e scenuta ere e di
	In caso di prestationi ad in	d markets die	A disco-

Psicologo/Psicoterapeuta

Sono detraibili le prestazioni specialistiche rese da un psicologo o da uno psicoterapeuta in quanto equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico. Ai fini della detrazione è pertanto necessaria la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista, dal centro sanitario o dall'ospedale ove è eseguita la prestazione.



Tecarterapia

Sono detraibili le spese sostenute per sedute di tecarterapia purché in presenza di prescrizione medica e di ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.



Terme

Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili in dichiarazione dei redditi purché il contribuente disponga della prescrizione medica e della ricevuta o fattura fiscale relativa alle cure stesse. Non sono detraibili le spese che rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno presso la struttura termale.



servizi egn

LAVORA CON IL 1° CAF DEI PROFESSIONISTI

Risparmia tempo e denaro!

- ☑ Software 730 gratuito
- Assistenza in tempo reale
- ☑ Controlli software e audit sulle dichiarazioni
- Copertura assicurativa dalle "maxi-sanzioni"



Scopri di più

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DETRAIBILITÀ
	Prestazioni mediche specialistiche rese da	Fattura o ricevuta fiscale o ticket con
	un medico specialista, quali:	indicata la figura professionale che ha reso
	- medico omeopata	la prestazione e la descrizione della
	- cardiologo	prestazione sanitaria
	- dentista (escluso prestazioni aventi fine	
	estetico)	
	- psichiatra	
	- psicologo e psicoterapeuta	
	- medico legale	
	- dietologo	
	- biologo nutrizionista	
	Prestazioni rese da figure riconosciute dal	Fattura o ricevuta fiscale con indicate la
	DM Salute 29 marzo 2001, quali:	specifica attività professionale e la
	- podologo	descrizione della prestazione sanitaria
	- fisioterapista	
	- logopedista	
	- ortottista / assistente di oftalmologia	
	- terapista della neuro e psicomotricità	
311	dell'età evolutiva	
AIE	- tecnico della riabilitazione psichiatrica	
TR	- terapista occupazionale	
SPESE DETRAIBIL	- educatore professionale	
ESE	- dietista	
SP	- infermiere / infermiere pediatrico	
	- ostetrica	
	- igienista dentale	
	Esami di laboratorio	Fattura o ricevuta fiscale o ticket
	Dialisi e trasfusioni	
	Inseminazione artificiale	
	Diagnosi prenatale	
	Anestesia epidurale	
	Ginnastica posturale, correttiva e di	Fattura o ricevuta fiscale del centro
	riabilitazione	autorizzato con indicazione del direttore
	5	sanitario e prescrizione medica
	Perizia medico legale	Fattura o ricevuta fiscale
	Chiroterapia	Fattura o ricevuta fiscale del centro
		autorizzato con indicazione del direttore
	Minasthanania a fistantia anti	sanitario e prescrizione medica
	Kinesiterapia e fisiochinesiterapia	Fattura o ricevuta fiscale del centro
	Magnetoterapia	autorizzato con indicazione del direttore
	Laserterapia	sanitario oppure fattura o ricevuta fiscale
		rilasciata dalla figura medica riconosciuta
		(es. fisioterapista)

Fattura o ricevuta fiscale del centro
autorizzato con indicazione del direttore
sanitario e prescrizione medica
Ricevuta fiscale o fattura
Ricevuta fiscale o fattura della struttura
termale e prescrizione medica
Ricevuta fiscale o fattura
Fattura o ricevuta fiscale del centro
autorizzato con indicazione del direttore
sanitario e prescrizione medica
Fattura o ricevuta fiscale con indicazione
del possesso del diploma in
massofisioterapia conseguito entro il
17.3.1999
Fattura o ricevuta fiscale del centro
autorizzato con indicazione del direttore
sanitario e con descrizione della
prestazione resa

RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI

Ricoveri e degenze

Sono detraibili le spese sostenute per ricoveri e degenze, sia che siano collegati a interventi chirurgici, sia che non lo siano. Tra le spese detraibili si ricomprendono quelle sostenute per la differenza di classe quali ad esempio la camera singola, il bagno in camera, ecc. mentre non lo sono le spese relative ai servizi extra sostenute al solo fine di rendere più confortevole il ricovero presso il nosocomio (come aria condizionata, televisore, telefono, spese di pernottamento per i familiari, ecc.).

Ai fini della detraibilità è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura in cui devono essere distinte le spese che danno diritto alla detrazione (spese per degenza/ricovero e per differenza di classe), da quelle non detraibili (spese per i c.d. comfort). Qualora il documento di spesa certifichi un unico importo, tutta la spesa si ritiene non detraibile.

Interventi chirurgici

Sono detraibili le spese per interventi chirurgici ovvero tutte quelle spese sostenute per recuperare la normalità sanitaria e funzionale del soggetto ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone. Tra le spese detraibili rientrano tutte le spese legate all'intervento chirurgico quali il noleggio della sala operatoria, l'anestesia, l'acquisto del plasma sanguigno, nonché le spese di degenza e tutte quelle spese indispensabili alla convalescenza post operatoria quali i medicinali, eventuali terapie riabilitative. Sono compresi anche gli interventi di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per detrarre la spesa è necessario disporre della ricevuta fisale o della fattura dell'importo sostenuto.



Trapianto di organi

Sono detraibili le spese sostenute per l'intervento necessario per il trapianto di organi, ivi comprese quelle sostenute per il trasporto degli organi da trapiantare.

La spesa deve essere certificata da apposita fattura o ricevuta fiscale della struttura ove è avvenuto il trapianto e dalle ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente.

Ricovero di un anziano (non portatore di handicap) presso una casa di cura o di riposo

Le rette pagate per il ricovero di un anziano presso una struttura non ospedaliera, ovvero casa di cura o di riposo non sono detraibili. La detrazione spetta esclusivamente per le spese effettuate durante il ricovero presso la struttura. È necessario che nel documento rilasciato dall'istituto ed attestante l'ammontare corrisposto sia distintamente indicata la somma versata a titolo di retta alberghiera (non detraibile) dall'importo relativo alle spese mediche sostenute nel periodo (detraibile). Si precisa che la detrazione spetta anche se le spese mediche sono determinate in base ad una percentuale forfettaria in applicazione delle delibere regionali.



FONDAZIONE VILLA ONLUS

Prof. N. 20160000103 rif. 2015/170

Gent.mo/Gent.ma

Rossi Mario via Linussio, 10 Pordenone

In conformità alla DGR n.26316 datata 21.03.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, Visti gli atti redatti dall'Utficio Ragioneria,

SI DICHIARA

che il Sig./Sig.ra **Rossi Mario** Codice Fiscale RSSMRA50A01G888U è stato/a ospite di questa Azienda, nel reporto **Alzhaimer**.

Le rette di ricovero, per complessive n. 42 giornate di degenza, sono state corrisposte durante l'anno 2016, per un totale di € 2.184,00

A richiesta si dichiara che ii/la Sig/Sig.ra i **Rossi Mario** ha versato, nell'anno **2016** per l'anno **2016**, per prestazioni sanitarie per spese mediche e di assistenza, la somma di € 1.506,96 (importo pari a rigo 3 di Colonna A dei quadri A + 8 + C) per numero **42** giorni di degenza.

La presente si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 16.05.2017

Importo detraibile

Tabella riassuntiva

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DETRAIBILITÀ
	Ricoveri e degenze, comprese:	Ricevuta fiscale o la fattura
	- camera singola	
	- bagno in camera	
	(esclusi servizi extra per rendere più	
	confortevole il ricovero)	
_	Intervento chirurgico, comprese:	Ricevuta fiscale o la fattura
DETRAIBIL	- noleggio della sala operatoria	
I RA	- anestesia	
	- acquisto del plasma sanguigno	
SE	- spese di degenza	
SPESE	- medicinali	
0)	- terapie riabilitative	
	(esclusi interventi estetici)	
	Trapianto di organi	Fattura o ricevuta fiscale della struttura
	Trasporto di organi	ove è avvenuto il trapianto e ricevute delle
		spese di trasporto dell'organo
	Spese mediche per il periodo di ricovero di	Ricevuta fiscale o la fattura
	un anziano in una casa di cura o di riposo	

SPESE PER I PORTATORI DI HANDICAP

Sono definiti disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992).

Sono pertanto disabili:

- a) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- b) i soggetti riconosciuti invalidi da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra;
- c) i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati.

È importante specificare la differenza tra coloro che sono portatori di handicap (il cui accertamento attiene lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali e a particolari trattamenti fiscali) e coloro che sono riconosciuti invalidi (l'accertamento dell'invalidità civile invece attiene la valutazione del grado di capacità lavorativa).

Ai fini dell'eventuale deduzione delle spese, per i soggetti riconosciuti portatori di handicap (indicati alla lett. a), è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Per i soggetti riconosciuti invalidi civili (indicati sopra alla lett. b) invece è necessario venga accertata la grave e permanente invalidità o menomazione. Qualora la gravità dell'invalidità non sia espressamente indicata nella certificazione, deve essere espressamente attestata l'invalidità totale o è riconosciuta qualora sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

Ambulanza

Sono detraibili al **rigo E3** le spese sostenute per il trasporto in ambulanza di un soggetto portatore di handicap di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Le prestazioni mediche effettuate durate il trasporto devono invece essere detratte al rigo E1.

Ai fini della detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:

- ricevuta fiscale o da fattura che certificata la spesa sostenuta intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104
 del 1992 (anche autocertificata dal portatore di handicap con dichiarazione sostitutiva di
 atto notorio accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore),
 ovvero certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
 rilasciata dalla commissione medica.

Se il soggetto non è portatore di handicap si veda quanto indicato alla medesima voce della categoria "Spese mediche specialistiche".

Bicicletta elettrica

Le spese sostenute per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti sono detraibili al **rigo E3** del modello 730 a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Spese di assistenza specifica

Sono deducibili al **rigo E25** le spese di assistenza specifica sostenute nei confronti di soggetti portatori di handicap. Per "assistenza specifica" si intendono le spese relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

La deduzione compete per l'intero ammontare della spesa sostenuta senza alcun limite, anche se riferito a un familiare non fiscalmente a carico. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al familiare portatore di handicap, il soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. Ai fini della deduzione della prestazione resa è necessaria la seguente documentazione:

- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica; o fattura della casa di cura e ricovero riportante la quota relativa all'assistenza specifica separatamente alla retta;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione che attesti la sussistenza dell'handicap;
- autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Cane guida

I soggetti non vedenti (o il familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico) possono godere della detrazione al **rigo E5** per l'intera spesa sostenuta per l'acquisto di un cane guida una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo il caso di perdita dell'animale. L'importo della spesa sostenuta può essere ripartito in quattro rate di pari importo.

È necessario che la spesa venga certificata da idoneo documento comprovante l'acquisto del cane ed accompagnata da idonea certificazione attestante l'invalidità del soggetto.

Al soggetto non vedente, ma non alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico, compete inoltre la detrazione per il mantenimento del cane guida stabilita forfettariamente in Euro 516,46 (**rigo E81** del modello 730).

Carrozzina

Il contribuente portatore di handicap che sostiene la spesa per l'acquisto, l'affitto o la manutenzione di una carrozzina/carrozzella può portare in detrazione la spesa al **rigo E3** del modello 730 quale mezzo necessario per l'accompagnamento o la deambulazione.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o fattura della spesa e la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 ovvero la certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla commissione medica.

Per i soggetti non portatori di handicap si veda quanto riportato alla medesima voce nella categoria "Dispositivi medici".

Computer

Sono detraibili al **rigo E3** del modello 730 i sussidi tecnico-informatici rivolti ad agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992. Rientrano in questa categoria le spese sostenute per l'acquisto di computer, fax, modem, schermi a tocco, tastiere espanse, software specifici, ecc.

Per il riconoscimento della detrazione sono necessari i seguenti documenti:

- fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992 e/o certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

oppure, in alternativa,

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'invalidità;

• certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Dispositivi medici

Le spese sostenute da un soggetto portatore di handicap per l'acquisto di dispositivi medici sono detraibili al rigo E1 del modello 730.

Ai fini della documentazione necessaria per la detrazione della spesa si veda quanto riportato alla categoria "Dispositivi medici".

Ippoterapia/musicoterapia

L'ippoterapia e la musicoterapia non posso essere considerate un'attività sanitaria riabilitativa in quanto gli effetti benefici che producono non sono scientificamente provati, non esistendo alcuna specifica disciplina sanitaria; la loro utilità va infatti valutata in relazione al caso specifico.

Le prestazioni di ippoterapia (e di musicoterapia) sostenute nei confronti di un soggetto portatore di handicap possono essere dedotte al **rigo E25** del modello 730 purché nella prescrizione medica sia indicata la necessità di tali terapie per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati e sotto la direzione e responsabilità tecnica di personale medico o sanitario specializzato (es.: psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, ecc.).

Poltrona

È detraibile l'acquisto di poltrone per inabili o minorati non deambulanti indicando la spesa sostenuta al **rigo E3** del modello 730.

Ai fini della detrazione di tali spese è necessaria la fattura o ricevuta fiscale relativa al sostenimento della spesa intestata al soggetto portatore di handicap o al familiare di cui risulta a carico che ha sostenuto la spesa e la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.

Rampe

La costruzione di rampe, all'interno e/o all'esterno dell'abitazione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche comporta la detrazione al **rigo E3** della spesa sostenuta dal soggetto portatore di handicap. La detrazione è ammessa purché in possesso della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta e della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992 o dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Si precisa che per tali tipologie di spesa – come per quelle sostenute per la trasformazione dell'ascensore per adattarlo a contenere la carrozzella e per l'installazione delle pedane di sollevamento – è possibile fruire della detrazione solo per la parte di spesa eccedente la quota già soggetta alla detrazione per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Richiesta rapida di soccorso

Il costo di abbonamento al servizio di richiesta rapida di soccorso sostenuto dal contribuente o per un familiare fiscalmente a carico portatore di handicap può essere detratto al **rigo E3** del modello dichiarativo in quanto considerato supporto tecnico volto a facilitare la sua autosufficienza.

Ai fini della detrazione è necessario disporre della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta, della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap e della certificazione del medico curante che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile.

Spese mediche generiche

Sono deducibili al **rigo E25** le spese mediche generiche (quali le prestazioni rese da un medico generico e l'acquisto medicinali) sostenute dal soggetto portatore di handicap. Si precisa che la deduzione compete per l'intero ammontare della spesa sostenuta senza alcun limite, anche se riferito a un familiare non fiscalmente a carico. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al familiare portatore di handicap, il soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Ai fini della deduzione della prestazione resa è necessaria la fattura del medico mentre per le spese relative all'acquisto dei farmaci è necessario lo scontrino parlante.

Spese sanitarie specialistiche

Le spese mediche definite specialistiche ovvero le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione o rese da figure professionali riconosciute dal DM 29 marzo 2001 sostenute da soggetti portatori di handicap sono detraibili al **rigo E1**.

Per verificare le prestazioni specialistiche si veda quanto indicato nella sezione "Spese mediche specialistiche".

Telefoni cellulari

Sono detraibili al **rigo E3** le spese sostenute per l'acquisto di telefoni cellulari per i soggetti non sordomuti quali strumenti tecnico-informatici rivolti ad agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap.

Si ricorda che la documentazione da controllare ai fini della detraibilità è la seguente:

- fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992 e/o certificazione relativa al

riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

oppure, in alternativa,

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'invalidità;

• certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Veicoli

Al rigo E4 del modello 730 possono essere detratte le spese sostenute per:

- l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti dei soggetti portatori di handicap;
- l'acquisto di autoveicoli prodotti in serie per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale, soggetti affetti da pluriamputazioni, invalidi con limitazione alla capacità di deambulare;
- le riparazioni non rientranti nell'ordinaria manutenzione.

Si precisa che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa, devono essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.

La detrazione compete esclusivamente per un solo veicolo e per una sola volta in quattro anni, con l'eccezione di quando il veicolo viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. Si precisa che la detrazione non spetta neppure se il veicolo viene cancellato dal PRA perché esportato all'Estero.

L'importo massimo della detrazione è quantificato in Euro 18.075,99 con la possibilità di rateizzarlo in quattro anni (ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria).

Ai fini della detrazione è necessaria la fattura inerente all'acquisto, la certificazione di invalidità o il verbale di accertamento dell'handicap, copia della carta di circolazione (se il veicolo è stato adattato), copia della patente di guida (per i portatori di handicap che guidano).

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DETRAIBILITÀ	RIGO
	Spese di trasporto in ambulanza	Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa	E3
	·	sostenuta e certificazione relativa al	
		riconoscimento dell'handicap (o	
		autocertificazione) ovvero certificazione	
		relativa al riconoscimento dell'invalidità civile,	
		di lavoro, di guerra rilasciata dalla	
		commissione medica	
	Spese mediche effettuate durante il	Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa	E1
	trasporto in ambulanza	sostenuta	
	Acquisto cane guida	Ricevuta fiscale o fattura relativa all'acquisto	E5
		del cane e certificazione attestante l'invalidità	
		del soggetto (o autocertificazione) e	
		autocertificazione attestante che negli ultimi	
		quattro anni non ha beneficiato di altra	
		detrazione per cane guida, ovvero ne ha	
		beneficiato ma si è determinata una	
		situazione di perdita dell'animale	
	Mantenimento cane guida	Documentazione attestante il possesso del	E81
		cane guida e certificazione o	
31[]		autocertificazione attestante l'invalidità del	
AIE		soggetto	
SPESE DETRAIBILI	Computer, fax, modem, schermi a	Ricevuta fiscale o fattura della spesa e	E3
<u> </u>	tocco, tastiere espanse, software	certificazione relativa al riconoscimento	
ESI	specifici	dell'handicap ovvero certificazione relativa al	
SP	Telefoni	riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro,	
	Carrozzina	di guerra rilasciata dalla commissione medica	
	Poltrona	(o in alternativa dichiarazione sostitutiva di	
	Costruzione di rampe	atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 28	
	Richiesta rapida di soccorso	dicembre 2000 attestante l'invalidità) e	
	Bicicletta elettrica a pedalata assistita	certificazione del medico curante che attesti	
		che il sussidio tecnico informatico è volto a	
		facilitare l'autosufficienza e la possibilità di	
		integrazione del soggetto disabile	
	Veicoli	Fattura inerente all'acquisto dell'autovettura o	E4
		del motoveicolo, certificazione di invalidità o	
		verbale di accertamento dell'handicap, copia	
		della carta di circolazione (se il veicolo è stato	
		adattato), e copia della patente speciale di	
		guida (per i portatori di handicap che guidano)	5 4
	Spese sanitarie specialistiche	Documentazione specifica per ciascun tipo di	E1
		prestazione (si veda la voce "Spese mediche	
	B. W. B. B. W. B.	specialistiche")	
	Dispositivi medici e Dispositivi Medico	Scontrino o fattura con indicato il soggetto	E1
	Diagnostici in Vitro di uso frequente	che sostiene la spesa e la descrizione del	
	elencati nell'allegato alla Circolare	dispositivo medico e documentazione dalla	

	dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011	quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (esempio: confezione del	
	1105510 2011	dispositivo, scheda del prodotto, attestazione	
		del produttore o indicazione in	
		fattura/scontrino da parte del venditore)	
ĺ	Altri dispositivi medici (non contenuti	Scontrino o fattura con indicato il soggetto	E1
	nell'allegato alla Circolare 20/E del	che sostiene la spesa e la descrizione del	
	2011)	dispositivo medico e documentazione dalla	
		quale risulti che il prodotto acquistato ha la	
		marcatura CE con indicazione delle Direttive	
		Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e	
		98/79/CE)	

	SPESA SOSTENUTA	CONDIZIONI DEDUCIBLITÀ	RIGO
	Prestazioni rese da un medico	Fattura o ricevuta fiscale	
	generico		
	Acquisto di farmaci	Scontrino parlante	
	Spese di assistenza specifica	Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal	
31		soggetto che ha erogato la prestazione e	
SE SE		certificazione relativa al riconoscimento	
DEDUCIBILI		dell'handicap (o autocertificazione) e	
		autocertificazione per le spese sostenute per	E25
SPESE		uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C.	
SPI	Ippoterapia, musicoterapia	Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro	
		specializzato con attestazione che la	
		prestazione è stata effettuata direttamente	
		da personale medico o sanitario specializzato	
		ovvero sotto la loro direzione e	
		responsabilità tecnica e prescrizione medica	

SPESE NON DETRAIBILI

Cartella clinica

Non possono essere detratte le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica. È infatti una pratica amministrativa svolta dal personale amministrativo della clinica o dell'ospedale, non una spesa medica legata alla prestazione svolta da personale medico.



Fitoterapici

L'acquisto di prodotti qualificati come fitoterapici non permette di portare in detrazione la spesa sostenuta indicata nello scontrino.



Integratori alimentari

Nell'ipotesi in cui si provveda all'acquisto di integratori alimentari (anche su prescrizione medica) non è possibile detrarre la spesa sostenuta. Gli integratori si qualificano infatti come prodotti appartenenti all'area alimentare e non come medicinali.



Interventi estetici

Non sono detraibili le spese sostenute per gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale. Tale limitazione, che in ogni caso non riguarda gli interventi di chirurgia plastica diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce però dall'esigenza di non far gravare sulla collettività - per effetto della minore tassazione dovuta alla deduzione - spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie.

Riferimenti normativi: Circolare n. 14 del Ministero delle Finanze del 23 aprile 1981 - parte seconda.



Iridiologia

L'iridiologia è una disciplina olistica i cui operatori non sono medici o figure paramediche riconosciute. Le prestazioni rese dall'iridiologo pertanto non sono detraibili in quanto non possono essere assimilate né a spese per "prestazioni specialistiche" né a quelle per prestazioni rese da personale con qualifiche professionali riconosciute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa.


Massaggi Shiatsu e massaggi Ayurvedici

Le spese sostenute per massaggi Shiatsu e massaggi Ayurvedici non rientrano tra le spese detraibili.




Naturopatia

La naturopatia è una disciplina olistica i cui operatori non sono medici o figure paramediche riconosciute. Le prestazioni rese dal naturopata pertanto non sono detraibili in quanto non possono essere assimilate né a spese per "prestazioni specialistiche" né a quelle per prestazioni rese da personale con qualifiche professionali riconosciute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa.



Osteopatia

Le spese sostenute per prestazioni rese da un osteopata non sono detraibili ai fini IRPEF. Il Ministero della Salute ha precisato che la figura dell'osteopata non è annoverabile tra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Le prestazioni rese dagli osteopati non consentono la fruizione della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR; le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.



Parafarmaco

Non sono detraibili gli acquisti certificati da scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco". Ne consegue che se anche il contribuente procede all'acquisto di prodotti per i quali è stata riconosciuta un'efficacia medicinale ma la farmacia indica nello scontrino che trattasi di parafarmaco, non è possibile procedere alla detrazione della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi.



Pedagogista

La figura del pedagogista non è riconosciuta tra quelle sanitarie e pertanto la spesa non risulta detraibile. Il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.



Presidio medico chirurgico

La spesa certificata dalla semplice dicitura "presidio medico chirurgico" non è detraibile. La dicitura "presidio medico chirurgico" non è sufficiente ad identificare la natura del prodotto. Con "presidio medico chirurgico" s'intende un prodotto o uno strumento usato in medicina non avente caratteristiche medicinali; tra i più frequenti si ricordano i disinfettanti, le protesi, le siringhe, gli antiparassitari.

Prodotti alimentari

Le spese sostenute per l'acquisto di prodotti alimentari non sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione è infatti consentita esclusivamente per l'acquisto di prodotti qualificati come medicinali e non per quelli appartenenti all'area alimentare.

Non sono pertanto detraibili le spese sostenute per l'acquisto del latte in polvere, dei prodotti alimentari per intolleranti, per celiaci, ecc.

Riflessologia

La riflessologia è una disciplina olistica i cui operatori non sono medici o figure paramediche riconosciute. Le prestazioni rese dal riflessologo pertanto non sono detraibili in quanto non possono essere assimilate né a spese per "prestazioni specialistiche" né a quelle per prestazioni rese da personale con qualifiche professionali riconosciute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa.

Test del DNA per riconoscimento della paternità

Non sono detraibili le spese per il sostenimento del test del DNA al fine del riconoscimento della paternità.

Tabella riassuntiva

	Rilascio della cartella clinica
	Prodotti fitoterapici
	Integratori alimentari
	Parafarmaco
	Presidio medico chirurgo
_	Interventi estetici
11811	Iridiologia
DETRAIBILI	Massaggi
DET	Naturopatia
NON	Osteopatia
N	Pedagogista
ESE	Riflessiologia
SP	Spese di viaggio, albergo e soggiorno relative alle cure termali
	Spese per trasporto in ambulanza per soggetto non portatore di handicap
	Massofisioterapista con diploma conseguito dopo il 17.03.1999
	Test del DNA per riconoscimento della paternità
	Servizi extra che rendono più confortevole il ricovero e la degenza
_	Prodotti alimentari